







Istituto Comprensivo "NINO CORTESE"

Sede Centrale via B. Croce 38 - 80026 CASORIA (NA) Tel/Fax 081 7590420

C.F.: 93056830636 – Cod. Mecc.: NAIC8EN005

E-Mail: naic8en005@istruzione.it; naic8en005@pec.istruzione.it; www.icninocortese.edu.it

Prot.1997/b19-b10

Casoria, 24 settembre 2020

Al Personale Docente e Non Docente dell'Istituto Comprensivo Statale "Nino Cortese"

LORO SED

e

Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero ai Tutori, ovvero agli Affidatari degli Alunni dell'Istituto Comprensivo Statale "Nino Cortese" ALBI

Oggetto: disciplina delle certificazioni delle assenze.

Il DPCM del 25 febbraio 2020 dispone che "per accertare la guarigione degli alunni, che devono rientrare a scuola dopo 5 giorni malattia, è necessario esibire un certificato, rilasciato dal proprio medico di base o pediatra", che asserisca il buono stato di salute dell'alunno.

Per "assenza per malattia per più di cinque giorni" s'intende che se l'alunno rientra al sesto giorno è necessario il certificato medico.

I giorni festivi vanno conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia:

- esempio n. 1- Inizio assenza venerdì: il rientro a scuola il mercoledì successivo richiede certificato medico;
- esempio n. 2- Inizio assenza da lunedì: il lunedì successivo richiede certificato;
- esempio n. 3 Assenza ultimo giorno prima dell'interruzione attività scolastica per vacanze natalizie o pasquali e assenza primo giorno di rientro a scuola: è richiesto il certificato medico.

Se il genitore avvisa anticipatamente, per iscritto l'Istituto, che l'assenza non é dovuta a malattia, ma ad altro (ad es. settimana bianca, soggiorno all'estero per motivi di famiglia, ecc.), attraverso autocertificazione (amministrativa, non sanitaria), resa ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n° 403, non sarà richiesto certificato medico.

Di norma, la presenza di medicazioni o di suture, ovvero di apparecchi gessati non controindica la frequenza della







comunità scolastica da parte dell'alunno e pertanto non richiede specifica certificazione. Tuttavia, nel caso in cui l'Istituto sia in possesso di un referto medico con indicazione di una prognosi, resa a seguito di eventi esterni o interni alla Scuola, come ad esempio un infortunio, per la riammissione anticipata rispetto al periodo di prognosi di guarigione indicata, è necessario un certificato reso dal pediatra, dove ci sia specificato che da un punto di vista medico non ci sono ostacoli a che l'alunno possa frequentare le lezioni. La ripresa della frequenza dell'alunno non potrà essere assentita dai detentori della responsabilità genitoriale del minore in quanto atto medico. Il certificato non è richiesto se tale indicazione è già contenuto nel referto medico relativo all'incidente.

**Scuola dell'Infanzia**: gli alunni possono essere riammessi a scuola dopo tre giorni di assenza solo presentando idonea certificazione del pediatra o del medico di famiglia.

Assenze di un giorno: i genitori giustificheranno le assenze dei propri figli direttamente dal REGISTRO ELETTRONICO, al quale accedono con le credenziali in loro possesso; per i nuovi iscritti, la scuola consegnerà le password direttamente ai ragazzi. Gli alunni già in possesso del libretto delle giustifiche, possono usarlo, ma limitatamente alle prime settimane di scuola.

Se l'Istituto non è in possesso di un referto medico con indicazione di una prognosi, il certificato medico per il rientro non è necessario.

Con riferimento al Rapporto ISS Covid -19 n° 58/2020 del 21 luglio 2020, "nel caso di sospetta infezione da Covid – 19, per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento. Il referente scolastico COVID-19 fornirà al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe, nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto dovrà comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali".

Si resta a disposizione per eventuali e ulteriori approfondimenti, porgendo cordiali saluti.